

Regolamento concernente la prova attitudinale nell'ambito della procedura di riconoscimento del titolo di osteopata

dell'1.12.2022

Art. 1 Disposizioni generali

- ¹ Il presente regolamento mira a definire il provvedimento di compensazione «prova attitudinale».
- ² Il regolamento concernente la prova attitudinale nell'ambito della procedura di riconoscimento del titolo di osteopata è parte integrante del contratto di collaborazione relativo alle prove attitudinali per il riconoscimento di titoli di esteri in osteopatia tra SuisseOsteo (Federazione Svizzera di Osteopatia) e la CRS (Croce Rossa Svizzera).

Art. 2 Campo d'applicazione

- ¹ Questo regolamento si applica ai titolari¹ di un diploma estero non equivalente al corrispondente titolo di formazione svizzero che hanno avviato una procedura di riconoscimento per il loro diploma di osteopata, hanno ricevuto una decisione parziale della CRS con i provvedimenti di compensazione richiesti e hanno scelto la prova attitudinale.
- ² La prova attitudinale è uno dei provvedimenti di compensazione richiesti dalla CRS. La sua organizzazione compete a SuisseOsteo.

Art. 3 Obiettivi e contenuto

- ¹ La prova attitudinale prevista nell'ambito della procedura di riconoscimento mira a valutare se le competenze professionali del richiedente corrispondano a quelle richieste dal profilo professionale svizzero di osteopata (Master of Science in osteopatia²) e se possa esercitare la professione alle stesse condizioni del titolare di un diploma svizzero.
- ² Una volta che il richiedente ha superato la prova attitudinale, la CRS rilascia un riconoscimento del diploma estero in Svizzera. Il titolo viene inoltre inserito nel registro delle professioni sanitarie secondo la LPSan.
- ³ La prova attitudinale effettuata nell'ambito della procedura di riconoscimento di titoli, diplomi e qualificazioni estere si differenzia dalla procedura di qualificazione per i titoli svizzeri e non porta al conferimento di un titolo svizzero.

¹ Tutti i titoli e le funzioni menzionati in questo documento si riferiscono a persone appartenenti a ogni genere. Per facilitare la lettura è stato impiegato il maschile generico.

² Di seguito: MSc in osteopatia.

Art. 4 Commissione d'esame

- ¹ Conformemente all'articolo 12 capoverso 2 lettera g della LPSan, la commissione d'esame è composta da osteopati qualificati. I membri vengono nominati dal comitato centrale di SuisseOsteo.
- ² La commissione d'esame ha il compito di verificare e confermare la conformità della procedura d'esame della prova attitudinale alle basi giuridiche in vigore³ per l'esercizio della professione di osteopata.

Art. 5 Struttura degli esami

La prova attitudinale comprende due parti che si tengono una dopo l'altra.

- 1) La prima parte (relativa al lavoro scientifico) mira a garantire che il richiedente disponga di competenze scientifiche equivalenti a quelle che ci si attende dal titolare di un MSc in osteopatia.
- 2) La seconda parte (esame pratico) mira a esaminare le competenze professionali specifiche necessarie per l'esercizio delle professioni sanitarie secondo la definizione nella OCPSan.

Art. 6 Svolgimento degli esami

- ¹ SuisseOsteo può incaricare dei partner per lo svolgimento degli esami.
- ² SuisseOsteo definisce i luoghi di svolgimento degli esami.
- ³ Qualora gli esami si tengano in più posti, SuisseOsteo garantisce la conformità con la procedura d'esame confermata dalla commissione d'esame (cfr. art. 4).

Art. 7 Date gli esami

- ¹ SuisseOsteo definisce di anno in anno le date degli esami pratici (a seconda del numero e della lingua degli iscritti alla prova attitudinale).

Art. 8 Giuria

- 1 SuisseOsteo garantisce che gli esperti dispongano delle qualificazioni professionali richieste dalla LPSan, dalla ORPSan e dalla OCPSan.
- 2 I membri della giuria vengono nominati di comune accordo da SuisseOsteo e dai partner incaricati per lo svolgimento degli esami.

³ Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21), ordinanza del 13 dicembre 2019 sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan; RS 811.214) e ordinanza del 13 dicembre 2019 sulle competenze professionali specifiche delle professioni sanitarie secondo la LPSan (OCPSan; RS 811.212).

A. Lavoro scientifico

¹ Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 lettera g della LPSan, la giuria è composta da osteopati qualificati ed esperti provenienti dal settore della ricerca⁴.

² La composizione della giuria varia in base alle fasi dell'esame.

B. Esame pratico

¹ Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 lettera g della LPSan, la giuria è composta da osteopati qualificati e rappresentanti delle professioni mediche universitarie⁵.

² La composizione della giuria è adattata alle diverse fasi dell'esame e può dunque variare.

Art. 9 Tasse per la prova attitudinale

¹ SuisseOsteo definisce in anticipo l'importo delle tasse per la prova attitudinale. Queste ultime devono coprire i costi di organizzazione e possono essere riviste a seconda delle necessità.

² Le tasse si suddividono in tasse di iscrizione, tasse per la prima e per la seconda parte dell'esame.

Art. 10 Procedura

¹ Il richiedente riceve in allegato alla decisione parziale un formulario di iscrizione per i provvedimenti di compensazione. Egli conferma dunque la sua intenzione di continuare la procedura di riconoscimento con una prova attitudinale e rispedisce il formulario compilato alla CRS.

² In seguito la CRS invia al richiedente una lettera di conferma e lo rinvia a SuisseOsteo nel caso in cui abbia scelto la prova attitudinale.

³ Il richiedente viene informato da SuisseOsteo sulle successive fasi della procedura. SuisseOsteo comunica inoltre al richiedente le coordinate bancarie per il versamento delle tasse per la prova attitudinale e gli trasmette il presente regolamento.

⁴ Con il pagamento delle tasse per la prova attitudinale, il richiedente accetta questo regolamento.

Art. 11 Condizioni di ammissione

¹ Per l'ammissione alla prova attitudinale il richiedente deve inviare i seguenti documenti:

- decisione parziale della CRS;
- lettera di conferma della CRS sul provvedimento di compensazione scelto;
- ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tasse della prova attitudinale;
- dati completi (nome e cognome, indirizzo e numero di telefono).

⁴ Di seguito: esperti.

⁵ Di seguito: esperti.

- ² Non appena tutte le condizioni di ammissione sono soddisfatte, SuisseOsteo trasmette al richiedente le direttive sull'esame nonché tutte le informazioni attinenti comprese le date dell'esame pratico (non appena vengono rese note).
- ³ In accordo con SuisseOsteo è possibile effettuare un pagamento rateizzato. Può accedere alla procedura di riconoscimento chi ha pagato almeno un terzo delle tasse per la prova attitudinale.
- ⁴ Lo studio di un caso (lavoro scientifico) può essere presentato solamente dopo aver pagato l'intero importo delle tasse per la prova attitudinale.
- ⁵ Se il richiedente sostiene nuovamente una parte della prova non superata, deve pagare nuovamente le tasse di iscrizione e quelle per il sostenimento della parte in questione. Una volta ricevuto il pagamento e che la CRS ha confermato la ripetizione dei provvedimenti di compensazione, il richiedente può effettuare nuovamente l'esame.

Art. 12 Protezione dei dati

- ¹ Con il pagamento delle tasse per la prova attitudinale, il richiedente dà il proprio consenso allo scambio di dati relativo alla procedura di riconoscimento e in particolare alla prova attitudinale tra SuisseOsteo, i partner incaricati, gli esperti e la CRS.
- ² SuisseOsteo si impegna a non diffondere informazioni o documenti del richiedente a terzi, ad eccezione delle persone di cui al capoverso 1.

Art. 13 Iscrizione agli esami

- ¹ Dopo essere stato ammesso alla prova attitudinale presso SuisseOsteo, il richiedente può cominciare a redigere il proprio lavoro scientifico (prima parte della prova attitudinale) quando lo desidera.
- ² È necessario iscriversi separatamente all'esame pratico (seconda parte della prova attitudinale). L'iscrizione può essere presentata presso il segretariato generale di SuisseOsteo al più tardi 12 settimane prima dell'inizio degli esami pratici.

Art. 14 Ritiro dell'iscrizione

- ¹ Un eventuale ritiro dell'iscrizione dev'essere comunicato tempestivamente a SuisseOsteo inviando anche le relative ricevute.
- ² In caso di rinuncia a proseguire la prova attitudinale, il richiedente deve comunque versare i costi già sostenuti (presso SuisseOsteo o i partner incaricati) per l'iscrizione e l'esame, a prescindere dalle scadenze o dalla causa della rinuncia.
- ³ Una volta confermata la propria partecipazione alla seconda parte della prova attitudinale (esame pratico), il richiedente può cancellare gratuitamente l'iscrizione fino a 10 giorni dopo il termine delle iscrizioni e posticipare la prova pratica.
- ⁴ Dopo suddetta data, l'iscrizione può essere ritirata solamente in presenza di una motivazione valida, come ad esempio:
 - a) gravidanza e parto (certificato medico);
 - b) malattia o incidente (certificato medico);
 - c) decesso di una persona cara (partner, coniuge, genitori, figli o fratelli e sorelle) (certificato);

d) intervento di servizio militare/civile o protezione civile imprevisto (certificato).

Art. 15 Valutazione

- ¹ La valutazione si basa sui requisiti richiesti dalle competenze generiche (art. 3 LPSan) e dalle competenze professionali specifiche (art. 8 OCPSan) nonché sulle direttive d'esame di SuisseOsteo.
- ² Devono essere superate entrambe le parti della prova attitudinale (lavoro scientifico ed esame pratico).
- ³ La valutazione della prova attitudinale si basa su specifici criteri comunicati in anticipo al richiedente.
- ⁴ Gli esperti devono ricusarsi qualora siano parenti, responsabili, colleghi del richiedente o siano legati a quest'ultimo in qualsiasi altro modo⁶.

Art. 16 Mancato superamento e ripetizione dell'esame

- ¹ Ogni parte della prova attitudinale può essere sostenuta nuovamente una sola volta. Deve essere ripetuta l'intera parte di esame non superata.
- ² In caso di mancato superamento dell'esame di ripetizione, la prova attitudinale risulta definitivamente non superata. Il dossier di riconoscimento viene chiuso e non viene concessa un'equivalenza con il diploma svizzero.

Art. 17 Esclusione dagli esami

- ¹ Ogni frode (o tentativo di frode) e plagio porta all'esclusione dall'esame in corso (lavoro scientifico o prova pratica).
- ² L'esclusione equivale a un mancato superamento definitivo dell'esame.

Art. 18 Dichiarazione di invalidità dei risultati dell'esame

- ¹ Ogni frode rilevata a posteriori porta alla dichiarazione di invalidità del risultato del corrispondente esame.
- ² Una dichiarazione di invalidità equivale al mancato superamento definitivo dell'esame.

Art. 19 Restituzione delle tasse

- ¹ Le tasse di iscrizione continuano ad essere dovute.
- ² Chi non supera la prima parte della prova attitudinale non ha diritto alla restituzione delle relative tasse d'esame.
- ³ In caso di rinuncia a continuare la prova attitudinale dopo il superamento o il non superamento della prima parte della prova attitudinale, le tasse per la seconda parte dell'esame vengono restituite, fatta eventualmente eccezione per i costi già sostenuti.
- ⁴ Chi non supera la seconda parte della prova attitudinale non ha diritto alla restituzione delle tasse d'esame.

⁶ Si vedano i motivi di ricusazione di cui all'art. 34 della legge sul tribunale federale (LTF; RS 173.110).

⁵ Chi non si presenta senza una motivazione valida (art. 14) alla discussione del lavoro scientifico o alla prova pratica, chi è stato escluso da una delle due parti della prova attitudinale (art. 17) o i cui risultati dell'esame sono stati invalidati (art. 18) non ha diritto al risarcimento delle tasse d'esame.

Art. 20 Comunicazione dei risultati dell'esame

La CRS comunica per iscritto al richiedente la decisione relativa al superamento definitivo della prova attitudinale, al mancato superamento di una parte o dell'intera prova attitudinale, all'esclusione da un esame e alla dichiarazione di invalidità nonché alle conseguenze della decisione e alle vie di ricorso.

Art. 21 Visione del dossier d'esame

In caso di non superamento dell'esame, il richiedente può fissare un appuntamento per prendere visione del proprio dossier sotto supervisione.

Art. 22 Ricorso

¹ È possibile presentare ricorso contro le decisioni della CRS presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.

² In caso di ricorso la CRS può richiedere ulteriori informazioni e una presa di posizione a SuisseOsteo.

Art. 23 Conservazione degli atti

¹ SuisseOsteo si assicura che tutti gli atti relativi all'esame (rapporto di valutazione standardizzato con motivazione del mancato superamento per tutti gli esami, appunti presi durante l'esame orale ecc.) siano conservati per il lasso di tempo stabilito per legge a partire dalla comunicazione dei risultati.

² In caso di ricorso gli atti vengono conservati dopo la chiusura definitiva della procedura di ricorso per il lasso di tempo stabilito per legge.

Art. 24 Disposizioni finali

¹ Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01.12.2022.

² In caso di cancellazione del contratto tra SuisseOsteo e la CRS o di ridefinizione delle responsabilità in materia di riconoscimento dei titoli esteri, il presente regolamento perde automaticamente di validità dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche.